

Processo verbale della seduta del CAL del 22 ottobre 2021 – Allegato B

Deliberazione n. 39 del 22 ottobre 2021

Oggetto: Disciplina dello svolgimento delle sedute del CAL in modalità telematica. Applicazione degli articoli 104 septies, 104 octies e 104 nonies del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Approvazione

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	Angelini Marisa	X		22	Marcelli Daniele	X	
2	Bacchetta Luciano		X	23	Mele Francesca	X	
3	Basili Sauro		X	24	Mescolini Martina		X
4	Betti Cristian	X		25	Mori Emanuela		X
5	Bontempi Giovanni		X	26	Nannarone Michele		X
6	Borghesi Erika		X	27	Pagliochini Raffaella		X
7	Bruschini Monica	X		28	Presciutti Massimiliano		X
8	Burico Matteo (<i>Delega Vicesindaco Andrea Sacco</i>)	X		29	Proietti Stefania		X
9	Carizia Luca		X	30	Romizi Andrea (<i>Delega Assessore Gabriele Giottoli</i>)	X	
10	Carletti Chiara		X	31	Ruggiano Antonino		X
11	Cesaro Michele		X	32	Sigismondi Elia		X
12	Chinnici Alice		X	33	Simonetti Luca	X	
13	Crea Giuseppe		X	34	Stirati Filippo Maria		X
14	De Rebotti Francesco		X	35	Tardani Roberta		X
15	Ferracchiato Monia		X	36	Terenzi Nicola	X	
16	Gareggia Fabrizio	X		37	Tombesi Tiziana		X
17	Latini Leonardo (<i>Delega Assessore Giovanna Scarcia</i>)	X		38	Valentini Enrico		X
18	Lattanzi Giampiero		X	39	Volpi Sara		X
19	Lungarotti Paola	X		40	Zuccarini Stefano		X
20	Maggiore Devid		X	41	Bacchetta Luciano Pres. Provincia		X
21	Malvetani Giuseppe		X				

PRESENTI 12 COMPONENTI

PRESIDENTE: Francesca Mele

ESTENSORE : Vania Bozzi

Il Consiglio delle Autonomie locali

Premesso che con Deliberazione n. 104 del 10 settembre 2020 avente ad oggetto "*Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali*", l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha previsto che, a decorrere dal 14 settembre 2020, le sedute di detti organi si svolgono ordinariamente in modalità telematica fino a successive decisioni;

Preso atto che in base al Protocollo di sicurezza finalizzato al contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 nei luoghi di lavoro dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, del 25 agosto 2021, il Datore di lavoro dell'Assemblea legislativa, al fine di prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 ha confermato, tra le varie misure organizzative, l'attivazione delle riunioni in modalità videoconferenza;

Valutato che quindi tutte le attività istituzionali degli organi politici dell'Assemblea legislativa possono essere effettuate sia in presenza (condizionatamente alla capienza massima delle sale consiliari tenuto conto della distanza minima di sicurezza), sia in videoconferenza;

Considerato che il CAL non ha ancora disciplinato nel proprio Regolamento lo svolgimento in modalità telematica delle sedute in quanto considerata inizialmente una modalità organizzativa provvisoria mentre ora, con il protrarsi della situazione pandemica, viene ritenuta utile e opportuna una regolamentazione della materia;

Considerato altresì che l'Assemblea legislativa ha modificato il proprio Regolamento interno inserendo il Capo VIII ter concernente lo: "*Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica*", che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che all'articolo 104 quinquies (Ambito di applicazione e definizione), comma 2, viene previsto che tali disposizioni possano trovare applicazione anche per le sedute del Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l'art. 27 (Norma di rinvio) del Regolamento interno del CAL che dispone che "*Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa*";

Udita la proposta fatta dalla Presidente Mele nella seduta del 27 settembre 2021 di votare l'adeguamento delle sedute del CAL alla disciplina dettata dal Capo VIII ter del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, in particolare per quanto riguarda gli articoli 104 septies, 104 octies e 104 nonies che disciplinano, rispettivamente, la Modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica, la Votazione e la Validità delle decisioni;

Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 104 del 9 settembre 2020 avente ad oggetto: "*Determinazioni per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute dell'Assemblea legislativa, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta, del Comitato per il controllo e la valutazione, dell'Ufficio di Presidenza, delle Conferenze di cui agli artt. 12 e 44 del Regolamento interno e del Consiglio delle Autonomie Locali*";

Vista la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);

Visto il Regolamento interno del CAL;

Ritenuto di porre in votazione l'approvazione della **Disciplina dello svolgimento delle sedute del CAL modalità telematica. Applicazione degli articoli 104 septies, 104 octies e 104 nonies del Capo VIII ter del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;**

Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:

Presenti: 12

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 1

Esito: il CAL approva

DELIBERA

1. di approvare la Disciplina dello svolgimento delle sedute del CAL in modalità telematica. Applicazione degli articoli 104 septies, 104 octies e 104 nonies del Capo VIII ter del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, che si allega alla presente Deliberazione quale parte integrale e sostanziale (Allegato A);
2. di trasmettere la presente deliberazione ai componenti del CAL e di disporre la pubblicazione nell'area web dedicata al CAL all'interno del sito Internet dell'Assemblea legislativa.

L'Estensore: Dott.ssa Vania Bozzi

Il Presidente Avv. Francesca Mele

(firme apposte digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

Allegato A

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

CAPO VIII TER

Svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica¹⁰¹

Art. 104 quinquies

Ambito di applicazione e definizione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle sedute in modalità telematica dell'Assemblea legislativa, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, delle Commissioni speciali, delle Commissioni d'inchiesta e del Comitato di cui all'articolo 40, nonché, in quanto compatibili, si applicano anche alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 possono trovare applicazione anche per le sedute del Consiglio delle Autonomie Locali.
3. Ai fini del presente regolamento, per sedute in modalità telematica si intendono le adunanze degli organi di cui al comma 1 con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni.

Art. 104 sexies

Sedute in modalità telematica

1. Gli organi di cui all'articolo 104 quinquies, comma 1, si riuniscono in presenza, salva diversa decisione assunta dall'organo competente ai sensi del comma 2, che disponga lo svolgimento della seduta in modalità telematica. In quest'ultimo caso la seduta si intende comunque convenzionalmente svolta presso la sede dell'Assemblea legislativa.
2. La decisione relativa allo svolgimento delle sedute in modalità telematica di cui al comma 1 è assunta rispettivamente:
 - a) per le sedute dell'Assemblea legislativa, dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari;
 - b) per le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, dal Presidente della Commissione;
 - c) per le sedute del Comitato di cui all'articolo 40, dal Presidente del Comitato;
 - d) per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, dal Presidente dell'Assemblea legislativa;
 - e) per le riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, dal Presidente dell'Assemblea legislativa.

Art. 104 septies

Modalità di svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. In apertura di seduta il Presidente dell'organo procede all'appello nominale per l'identificazione dei partecipanti. Durante l'appello nominale e durante le votazioni tutti i partecipanti a distanza sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo. Il numero legale è sempre accertato d'ufficio dal Presidente dell'organo.
2. Gli atti e i documenti che vengono inviati all'organo nel corso delle sedute in modalità telematica e quelli che richiedono la sottoscrizione dei partecipanti a distanza sono trasmessi con modalità che ne garantiscono l'integrità, la provenienza e l'identità di chi li sottoscrive, nonché la data e l'orario di trasmissione e di ricezione.

Art. 104 octies

Votazione

1. Nelle sedute in modalità telematica le votazioni si svolgono a scrutinio palese, fermi restando i casi previsti dal presente Regolamento nei quali la votazione si effettua a scrutinio segreto, purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
2. Le votazioni a scrutinio palese di cui al comma 1 si effettuano o per appello nominale con chiamata del Presidente e, ove possibile, per alzata di mano, oppure con votazione elettronica, purché

¹⁰¹ Capo inserito dall'art. 3, comma 1, delibera dell'Assemblea legislativa 27 ottobre 2020, n. 71

Regolamento interno dell'Assemblea legislativa

estesa a tutti coloro che partecipano alla seduta con diritto di voto. Nel caso di votazione per appello nominale il voto favorevole, contrario o astenuto, deve essere espresso a voce, in modo chiaro ed inequivocabile, al fine di garantirne la certezza. Durante l'appello nominale per la votazione e durante la votazione, gli aventi diritto al voto sono tenuti a mantenere attiva la telecamera del proprio dispositivo.

3. Ai fini di quanto previsto agli articoli 62, comma 2, e 64, commi 1 e 2, i partecipanti a distanza che non intendono partecipare al voto lo devono dichiarare espressamente al momento dell'appello nominale per la votazione o, se si procede con votazione elettronica, prima dell'apertura della votazione.

Art. 104 nonies

Validità delle decisioni

1. Ai fini dei lavori degli organi di cui all'articolo 104 quinquies, comma 1, e della validità delle loro deliberazioni, i componenti che partecipano alle sedute in modalità telematica secondo le disposizioni di cui al presente Capo sono computati come presenti.

Art. 104 decies

Verbalizzazione e pubblicità delle sedute

1. Nel verbale delle sedute di cui al presente Capo sono indicate le modalità di partecipazione e di identificazione di ciascun partecipante, nonché le modalità con cui si sono svolte le votazioni.
2. È assicurata la registrazione audio e/o video delle sedute dell'Assemblea legislativa che si svolgono in modalità telematica da archiviare agli atti dell'Assemblea.
3. Al fine di garantirne la pubblicità, le sedute dell'Assemblea legislativa che si svolgono in modalità telematica sono trasmesse sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 104 undecies

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Capo, si applicano in quanto compatibili le altre norme previste dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio di Presidenza, con una o più deliberazioni, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente Capo, specificando, ove necessario, gli aspetti tecnici e operativi dello svolgimento delle sedute in modalità telematica.¹⁰²